

# La sospensione nel versamento delle imposte

DI 18/2020, DI 23/2020

Giacomo Manzana | Elena Iori | [www.manzana.it](http://www.manzana.it)   

**ROVERETO**

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

**VERONA**

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

**MILANO**

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

## Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

L'**art. 18 del DI 23/2020** prevede la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" in scadenza nei **mesi di aprile e maggio 2020** a favore dei soggetti:

1. esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
2. con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020** (in generale **nel 2019**)
3. con **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**
  - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

## Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

>>Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

>> Per i soggetti esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** la sospensione opera a prescindere dalla verifica della **riduzione del fatturato / corrispettivi** dei mesi di marzo / aprile 2020).

>> Per i dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;**
  - che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- opera la sospensione dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, **a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.**

## Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

La sospensione riguarda i **versamenti relativi** a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;**
- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**
  - >>La sospensione interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche **la prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

## **Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio**

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

**Decreto Ripresa.** Rinvia il termine del 30/06 :

- in unica soluzione **entro il 16.9.2020**;ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16.9.2020

- **Rimango da versare (\*) Imu di giugno (\*\*)** saldi e acconti relativo alle imposte.
- **Dai versamenti di giugno, i termini ritornano ordinari**

# Art. 18 DI 23/2020 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi aprile e maggio

## Cir. 9/E/2020:

- può essere che un contribuente beneficia per **aprile e non anche per maggio** (e viceversa);
- per i soggetti **non obbligati all'emissione della fattura / certificazione corrispettivi** (ad esempio, per operazioni di cui all'art. 74, DPR n. 633/72 quali, cessioni di giornali, libri, prodotti editoriali, ecc.), è possibile fare riferimento ai ricavi / compensi. Di conseguenza "il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione";
- soggetti che certificano le operazioni sia con **l'emissione della fattura che con i corrispettivi** è necessario sommare i due elementi;
- al fine della **quantificazione del fatturato e dei corrispettivi** occorre considerare:
  - fatturato e corrispettivi delle operazioni effettuate che anno concorso alla liquidazione dell'Iva periodica
  - corrispettivi delle operazioni effettuate che non sono rilevanti ai fini Iva
- facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione (art. 6 del Dpr 63371972) vanno considerate:
  - le fatture immediate e i corrispettivi, la data della fattura / corrispettivo giornaliero;
  - per le **fatture differite**, la data dei ddt ovvero dei documenti equipollenti richiamati in fattura.Di conseguenza, per il calcolo del fatturato dei mesi di marzo 2019 e 2020:
  - vanno escluse le fatture differite emesse entro il 15.3.2019 e 15.3.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2019 e 2020;
  - vanno incluse le fatture differite emesse entro il 15.4.2019 e 15.4.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo 2019 e 2020;
- il confronto mese su mese va fatto anche per **i trimestrali**;
- I soggetti che hanno scelto di versare il **saldo IVA 2019 in forma rateale**, a decorrere dal 16.3.2020, possono usufruire della sospensione delle rate in scadenza il 16.4 e il 18.5 (il 16.5 cade di sabato), effettuando il relativo versamento il 30.6 in unica soluzione / 5 rate a partire da tale data. La possibilità di sospensione è comunque subordinata al possesso dei requisiti richiesti.

Per tali soggetti in data 16.6.2020 dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata;
- Per le **imprese agricole** la sospensione (nel rispetto della riduzione del fatturato) vale a prescindere dal regime Iva adottato;
- Per gli **autotrasportatori trimestrali** "speciali" ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, in base al quale le fatture emesse possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, ai fini della verifica della riduzione del fatturato devono considerare le **fatture relative alle operazioni "effettuate nei mesi di marzo / aprile 2019 e 2020**.
- Per gli **enti non commerciali**:
  - non è subordinato alla riduzione del fatturato / corrispettivi;
  - spetta a tutti gli enti diversi da quelli esercenti, in via prevalente / esclusiva, un'attività d'impresa.
  - spetta anche in caso di esercizio, purchè non prevalente ed esclusivo, di un'attività commerciale. Relativamente a tale ultima attività la sospensione dei versamenti opera a condizione che si sia verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

## **Art. 21 DI 23/2020 - Rimessione in termini dei versamenti scaduti il 16/03 e prorogati al 20/03**

**L'art. 21, DL n. 23/2020** dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell'art. 60, DL n. 18/2020.

L'art. 60 del DL n. 18/2020 disponeva che *“i **versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020**”*.

Ora è stabilito che *“i **versamenti** ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**”*.

## **Art. 21 DI 23/2020 - Rimessione in termini per i versamenti dei versamenti scaduti il 16/03 e prorogati al 20/03**

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) **relativi a:**

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

# Le nuove scadenze delle sospensioni previste dal DI 18/2020, DI 23/2020 e Decreto Rilancio

Norma	scadenza originaria	Situazione	Nuovo termine DI 18 e DI 23	Nuovo termine Decreto Rilancio
DI 18/2020	<b>Marzo</b> scadono nel periodo 8.3 - 31.3.2020	<b>Sotto i 2 milioni e</b>	- <b>entro l'1.6.2020</b> (il 31.5 cade di domenica); ovvero - in forma rateizzata <b>fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.	- <b>entro il 16.9.2020</b> ovvero - in forma rateizzata <b>fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere dall'16.9.2020.
	<b>Febbraio e Marzo</b> (versamenti che scadono nel periodo 21.2 - 31.3.2020)	" <b>zona rossa</b> " Lombardia e Veneto – art- 62 co.2 DI 18		
	<b>Marzo e Aprile</b> (scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020)	<b>Particolari settori di attività</b> – art. 61 DI 18		
	<b>Marzo</b> (versamenti che scadono il 16.3.2020)	Sopra i 2 milioni di euro e che non rientrano nei casi sopra	20 aprile 2020 in un'unica soluzione – ovvero successivamente con ravvedimento;	
DI 23/2020	<b>Aprile e Maggio</b>	Per tutte le posizioni sotto i 50 milioni di fatturato con riduzione del fatturato del 33% (marzo 2020 su marzo 2019 per versamenti di aprile 2019 su aprile 2020 per i versamenti di maggio)	- <b>entro il 30.6.2020</b> ; ovvero - in <b>forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.	- <b>entro il 16.9.2020</b> ovvero - in forma rateizzata <b>fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere dall'16.9.2020.

## **Art. 19 DI 23/2020 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine **il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

## **Art. 19 DI 23/2020 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari**

Ora **l'art. 19, DL n. 23/2020** abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020**.

A ciò si collega l'ulteriore verifica che **“nel mese precedente”** non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 16/09/2020** (da ultimo rinviato con Decreto Rilancio; in precedenza, 31,7 e ancora prima 31.5); ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16/09/2020.

## Art. 20 DI 23/2020 - Metodo previsionale acconti giugno

**L'art. 20, DL n. 23/2020** dispone la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti **Irpef, Ires e Irap** qualora l'importo versato non è inferiore all'80 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In tal modo gli acconti, sono rideterminati:

- quanto al primo acconto, è rideterminato nella **misura del 40%**
  - quanto al secondo acconto, è rideterminato nella **misura del 40%**
- di quanto si prevederà dovuto per il 2020.

## **Decreto Rilancio**

**Viene prevista che non va versato il saldo Irap relativo al 2019 e 1 acconto 2020.**

**Resta dovuta la seconda rata di acconti per il 2020.**

- Se i versamenti per gli acconti per il 2019 sono stati versati in misura inferiore ai dovuti, questi vanno versati con ravvedimento

## Art. 62(1) DI 18/2020 – Sospensione degli adempimenti

A favore di **tutti i soggetti** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

- del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020;
- dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. “**spesometro estero**” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
- della comunicazione delle **operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.

## Art. 62(1) DI 18/2020 – Sospensione degli adempimenti

Anche se gli adempimenti sono nominalmente sospesi **dovranno essere comunque realizzati quando corrispondenti a specifiche attività necessarie per la determinazione del quantum dovuto all'erario che consenta di effettuare il versamento non sospeso**. Ad esempio:

- la trasmissione telematica, entro il 20 aprile 2020, della dichiarazione trimestrale Iva (regime speciale Iva Moss) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente richiede il contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa;
- il versamento Iva per le operazioni intracomunitarie di acquisto e/o servizi esteri degli enti non commerciali di febbraio 2020 non è sospeso e deve essere eseguito entro il termine, del 31 marzo 2020, mentre la presentazione telematica della dichiarazione mensile Intra12, in scadenza entro la stessa data è da ritenersi sospesa;
- il rinnovo annuale dell'imposta di registro sulle locazioni deve essere eseguito entro la scadenza in base a ciascun contratto, mentre la presentazione del modello RLI relativo per il rinnovo o la proroga può essere sospeso ma solo se il pagamento non avviene sul web delle Entrate.

# ManzanaLoriAssociati

STUDIO COMMERCIALISTI

## ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

## VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

## MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

[www.manzana.it](http://www.manzana.it) 

## La crisi d'impresa

Giacomo Manzana | Elena Iori | [www.manzana.it](http://www.manzana.it)   

**ROVERETO**

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

**VERONA**

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

**MILANO**

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

# La proroga del Codice della crisi d'impresa

## La crisi d'impresa – DI 9-2020

### Art. 11 del DI 9/2020

#### Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Dlgs 14/2019

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, opera a **decorrere dal 15 febbraio 2021**.

>> Si tratta dell'attivazione della c.d. **allerta** (prima interna e poi esterna) da parte

- art. 14 degli **organi di controllo societari**

- art. 15 dei **creditori pubblici istituzionali**

>>Prima della modifica l'obbligo avrebbe dovuto decorrere dal 15 agosto 2021.

## La crisi d'impresa – DI 23/2020

**Art. 5 del DI 23/2020 - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

**1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».**

### **Art. 389 Entrata in vigore**

~~1. Il presente decreto entra in vigore decorsi **18 mesi** dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.~~

**1. Il presente decreto entra in il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.**

**2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il **30° giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto **[=16 marzo 2019].****

## La crisi d'impresa – DI 23/2020

La proroga non riguarda le disposizioni relative:

- agli **assetti organizzativi dell'impresa** di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **responsabilità degli amministratori** di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

**Le segnalazioni dei sindaci nella normativa vigente**

## Assetti organizzativi – Art. 175 Dlgs 14/2019

### Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa

*Entrata in vigore trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (=14 marzo 2019).*

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell'impresa”.
2. **All'articolo 2086 del codice civile**, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione**

**@della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché

**@ @di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti** previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

- *Relazione art. 12-25 Dlgs 14/2019.* La necessità «*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*” è **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per **l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**».

## Assetti organizzativi

Stando la previsione normativa (che, come si è detto, per l'imprenditore individuale prevede "misure idonee" e per quello collettivo "un assetto organizzativo adeguato") il grado di approfondimento dell'analisi dipenderà in prima battuta dalle **dimensioni** dell'impresa.

Per **imprese di più piccole dimensioni** risulterà sufficiente monitorare **i dati economici** (ricavi, costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi, dipendenti, oneri diversi di gestione e interessi passivi), la **posizione finanziaria netta** e, se necessario, il **debito erariale** (corrente e dello scaduto), quello verso fornitori e verso dipendenti.

Una **realità un po' più strutturata**, a tali grandezze, dovrà aggiungere il monitoraggio **dell'equilibrio finanziario**, inteso come la capacità dei flussi liberi in entrata di far fronte ai flussi in uscita.

Una **società di più grandi dimensioni**, a tali grandezze, dovrà aggiungere il **monitoraggio dell'equilibrio finanziario prospettico** determinato su dati storici, inteso come la capacità dei flussi liberi in entrata prospettici di far fronte ai flussi in uscita prospettici. E ancora dovrà monitorare **gli indici e gli indicatori che la norma** (art. 13 e 14 del Dlgs 14/2019) ha ritenuto adatti a far emergere tempestivamente gli eventuali squilibri di carattere reddituale patrimoniale o finanziario e che devono essere anche verificati dagli organi di controllo e dai revisori ai fini della segnalazione dell'allerta.

La scelta nell'approfondimento nell'analisi dipenderà poi dallo stato di **salute dell'impresa**.

Tali aspetti (dimensione e stato di salute) assumeranno poi rilievo ai fini della scelta della **periodicità dell'analisi**: se in una azienda sana monitoraggi trimestrali possono risultare adeguati, in una azienda in tensione finanziaria potrebbe essere necessario un monitoraggio mensile o settimanale. In generale la periodicità annuale sembrerebbe insufficiente; a maggior ragione se si dovessero considerare i tempi di rielaborazione dettati dalle necessità fiscali che portano a giugno dell'anno successivo.

# Il monitoraggio di sindaci e revisori in attesa dell'allerta ante Dlgs 14/2019

Ai Sindaci, tra gli altri è attribuito il compito di:

**1. Vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo contabile.** In tale ambito vi è il controllo della continuità aziendale. Devono segnalare al Consiglio e riferire all'Assemblea.

## **2. Convocare l'Assemblea**

(\*) **per fatti censurabili di rilevante gravità** (art. 2406 comma 2 e art. 2408, comma 2 del Codice civile - previa comunicazione al consiglio a cui spetta il compito di convocare l'Assemblea)

(\*\*) **per omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori** (art. 2406, comma 1 del Codice civile - per omissione degli amministratori);

(\*\*\*) **per riduzione del capitale per perdite** (artt. 2446 e 2447 del Codice civile) per omissione degli amministratori);

**3. Denuncia al tribunale** (art. 2409 Codice civile) in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

## Nomina degli organi di controllo – Art. 379 Dlgs 14/2019

1. All'articolo 2477 il 2 e il 3 comma sono sostituiti dai seguenti:

- (co. 2) La **nomina** dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1** dei seguenti limiti:
    - 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale**: 4 milioni di euro (modifica decreto sblocca cantieri);
    - 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 4 milioni di euro (modifica decreto sblocca cantieri);
    - 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: 20 unità (modifica decreto sblocca cantieri)».

La relazione evidenzia che «La norma, sempre **al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi**, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, **amplia le ipotesi** in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori».

## Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

Il testo **dell'art. 8 co. 6- bis del DI 162/2019** – c.d. Milleproroghe prevede che: *“6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.*”

A seguito di tale modifica **l'art. 379, co. 3 del Dlgs 14/2019** ora prevede che *“3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16/3/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 [requisiti di nomina – Art. 2477 co. 2 del c.c.], devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile**”* ~~entro nove mesi dalla predetta data.~~

## Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

1. **Esercizio di riferimento.** Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare i periodi di osservazione per il **superamento dei parametri sono il 2018/2019** e non, come era in vigore della precedente norma, il 2017/2018.
2. **Primo bilancio revisionato.** In caso di nomina della revisione in sede di approvazione del bilancio 2019, **il primo bilancio da sottoporre a revisione (e a conseguente giudizio) è quello del 2020**. Il 2019 rimane da non revisionare.
3. **Possibilità di revoca / dimissioni dei revisori già nominati.** Trattandosi di una riapertura dei termini **non vi sono le ragioni per una revoca per giusta causa dei revisori già nominati**. Infatti, non determina una situazione di **“sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall'art. 4, comma 1, lett. l) del decreto ministeriale 261/2012** (come, ad esempio, avvenuto per effetto dell'innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono meno le ragioni della nomina **ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere**. Il fatto che in tal modo viene meno l'obbligo di revisione del 2019 è una conseguenza e non l'effetto della modifica.

**Non vi sono nemmeno le ragioni per una dimissioni del revisore per la mancanza delle “idonee circostanze” di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 261/2012.**

Peraltro **non risolverebbe l'intento di evitare l'emissione del giudizio sul bilancio 2019**: l'art. 7 decreto ministeriale 261/2012, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, prevede che le funzioni di revisione legale “continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”. In altri termini una cessazione dell'incarico, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio 2019.

Ad ogni modo nel caso di revoca o di dimissioni, l'art. 8 del citato decreto ministeriale 261/2012 **non consente alla società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.**

# Responsabilità degli amministratori per le Cause di scioglimento della società – art. 378 Dlgs 14/2019

2. All'**articolo 2486** dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si presume pari alla **differenza tra**

- il **patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato** dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e
- il **patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento** di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata **aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili** o se a **causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati**, il danno è liquidato in misura pari alla **differenza tra**

- **attivo e**
- **passivo accertati nella procedura.**

# Le disapplicazioni

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale – Art. 6 del DI 23/2020

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto [9/04/2020] e fino alla data del 31 dicembre 2020 >> per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data

non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la **perdita non risulta diminuita a meno di 1/3**;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una **perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale**;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl **si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di **scioglimento delle società cooperative** rinviando all'art. 2484, C.c..

La Relazione al Decreto evidenzia come tale norma “mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile”.

## Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società – Art. 8 del DI 23/2020

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di **direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.**

*Art. 2467 CC Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

*Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi **in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento** rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.*

# Proroghe nelle procedure LF

## Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione – Art. 9 del DI 23/2020

1. [PROCEDURE IN ESSERE] I termini **di adempimento** dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione [art. 182bis LF] **omologati** aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi.

2. [PROCEDURE PENDENTI al 23.2.2020] Nei **procedimenti per l'omologazione** del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione **pendenti alla data del 23 febbraio 2020** il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un **termine non superiore a 90 giorni** per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

>>Il **termine decorre** dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile.

>>**L'istanza e' inammissibile** se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale **e' già stata tenuta l'adunanza dei creditori** ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .

## Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione – Art. 9 del DI 23/2020

3. [PROCEDURE PENDENTI al 23.2.2020] Quando il debitore intende modificare **unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini**, depositando altresì **la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini**.

>>Il differimento dei termini **non puo' essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie**.

>>Nel procedimento per omologa del **concordato preventivo** il Tribunale acquisisce **il parere del Commissario giudiziale**. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

## Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione – Art. 9 del DI 23/2020

4. [PROCEDURE PENDENTI] Il debitore che **ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto**, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 **[concordato in bianco]**, che sia già stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, **presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni**, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la **dichiarazione di fallimento**.

>>L'istanza **indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga** con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

>> **Il Tribunale**, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, **concede la proroga quando - ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi**.

Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 **[per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni]** puo' essere presentata dal debitore **che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo**, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 **[accordo di ristrutturazione]**.

>>**Il Tribunale** provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e **concede la proroga quando ritiene**

- **che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e**

- **che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti** con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## **Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza – Art. 10 del DI 23/2020**

1. **Tutti i ricorsi** ai sensi degli articoli 15 **[procedimento per dichiarazione di fallimento]** e 195 **[procedimento liquidazione coatta amministrativa]** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 **[procedimento amministrazione straordinaria grandi imprese]** depositati nel **periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.**
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero** quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 **[provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa].**
3. **Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento,** il periodo di cui al comma 1 **non viene computato nei termini** di cui agli articoli 10 **[termine di 1 anno per il fallimento]** e 69 bis **[decadenza azioni revocatorie]** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

# Manzanalori Associati

STUDIO COMMERCIALISTI

## ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613  
38068 Rovereto F 0464.458657

## VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986  
37135 Verona F 045.509627

## MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821  
20145 Milano F 02.48197197

[www.manzana.it](http://www.manzana.it) 